

STATUTO ASSOCIAZIONE

--- FONDERIE CULTURALI ---

Art. 1. - E' costituita l'Associazione **Fonderie Culturali**, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. La sede è in Baronissi (SA) alla via Notari n.4.

Art. 2. - L'Associazione che non ha scopo di lucro persegue la valorizzazione della cultura del territorio e dei beni culturali attraverso:

- . la progettazione integrata delle risorse del territorio;
- . le applicazioni informatiche per la cultura e i beni culturali;
- . l'organizzazione di eventi culturali, mostre d'arte, rassegne, festival;
- . itinerari turistici personalizzati e di turismo culturale;
- . la promozione delle tematiche dell'UNESCO, dei suoi organi periferici e delle sue iniziative sul territorio locale, regionale e nazionale.

L'Associazione vuole trasmettere la cultura del territorio e diffondere la conoscenza dei beni culturali come un bene per la persona ed un valore di integrazione sociale. E' data altresì importanza alla ricerca di nuovi strumenti didattici, quali seminari di studio, convegni tematici e pubblicazioni per arricchire la professionalità di formatori ed operatori culturali nel campo della valorizzazione, fruizione e promozione del territorio. Tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, altre associazioni o enti, di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla crescita della cultura in genere.

L'Associazione Fonderie Culturali è una rete di conoscenze, competenze ed idee atte alla ideazione di un modello di sviluppo economico-sociale, basato sulla valorizzazione e promozione delle risorse culturali identitarie e sull'attivazione di sinergie innovative tra gli attori locali. Si propone ciò:

- . identificando tipicità ed eccellenze quali risorse per lo sviluppo del territorio;
- . valorizzando istituzioni e centri di studio quali occasioni di confronto tra comunità scientifica e cultural business;
- . preservando e promuovendo siti archeologici ed itinerari tematici in linea con i principi della Carta di Lanzarote ossia, attraverso un turismo ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, economicamente conveniente ed eticamente e socialmente equo nei riguardi delle comunità locali;
- . riscoprendo il ruolo ed il valore delle innovazioni tecnologiche al servizio della cultura, per soddisfare il bisogno di conoscenza d'altro e dell'altro in maniera non invasiva, ma allo stesso tempo efficace al processo di apprendimento culturale;
- . avviando sinergie tra aziende private e centri di ricerca nazionali, per lo sviluppo di un modello di fruizione della cultura accessibile a chiunque, indistintamente, in un'ottica che valuti in positivo tutte le diverse abilità di quanti si trovino a vivere in un mondo non più a loro misura;
- . promuovendo le tematiche dell'UNESCO, dei suoi organi periferici e le sue iniziative sul territorio locale, regionale e nazionale e partecipando ad azioni di promozione della diversità culturale secondo le direttive della Convenzione della Cultura dell'UNESCO, quale forza trainante di sviluppo, non solo dal punto di vista di crescita economica, ma anche e soprattutto per una vita intellettuale, morale e spirituale più soddisfacente.



associazione culturale

T / +39 347 7781485

T / +39 3487653626

F / +39 089 878684

info@fonderieculturali.org

www.fonderieculturali.org

Anche attraverso:

- . organizzazione di eventi culturali, mostre d'arte, rassegne, festival, itinerari turistici e quanto l'associazione riterrà opportuno porre in essere affinché, la cultura del territorio possa essere trasmessa come un bene per la persona ed un valore sociale;
- . allargare gli orizzonti didattici di formatori ed operatori culturali nel campo della valorizzazione, fruizione e promozione del territorio, attraverso seminari di studio, convegni tematici, pubblicazioni cartacee, multimediali e telematiche;
- . proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione di crescita professionale e sociale attraverso l'ideale della cultura;
- . ampliare la conoscenza del territorio, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla crescita della cultura in genere;
- . attuare e fornire consulenza specialistica ad enti pubblici o a privati su tematiche connesse all'attività dell'associazione.



Art. 3. - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- . soci fondatori: persone che partecipano alla costituzione dell'Associazione e alla costituzione dell'originario fondo in dotazione alla stessa.
- . soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- . soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione; essi sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 4. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata entro 30 giorni dalla richiesta, su domanda scritta del richiedente (compilando l'apposito modulo fornito dall'Associazione) controfirmata dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

L'ammissione dei soci onorari è proposta e deliberata dal Consiglio direttivo anche senza esplicita richiesta del richiedente.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello su domanda scritta, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Art. 5. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- . beni mobili e immobili;

- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- prestazioni lavorative;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, profitti, ricavi o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno rispettivamente entro Novembre ed entro Febbraio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.

Art. 10. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota; non hanno diritto al voto i soci onorari.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei due terzi.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede ovvero su sito web dell'associazione ovvero via e-mail, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede ovvero su sito web, del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria è convocata su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Art. 11. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L’assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12. – Il consiglio direttivo è composto da 7 (sette) membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. La metà più uno dei membri deve essere composta da soci fondatori.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 (quattro) membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è convocato da:

- Il presidente;
- da almeno 4 dei componenti, su richiesta motivata;

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione;

Art. 14. – Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri che ne fanno parte e dura in carica 5 (cinque) anni.

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea ed del Consiglio.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 15. – Il segretario viene eletto dal Consiglio direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il collegio dei probiviri è composto da numero 3 (tre) membri, che possono essere sia soci che non soci, nominati dall'assemblea per un periodo di 5 (cinque) anni e che sono rieleggibili.

Ogni socio, o aspirante socio, ha facoltà di sottoporre alla valutazione discrezionale del collegio dei probiviri, a fini di riesame, le deliberazioni del consiglio direttivo relative all'esclusione dei soci e al rifiuto di ammissione di nuovi soci.

Art. 16. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria all'unanimità.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge e consuetudini vigenti in materia.